

Delibera n. 67 /2016

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 27/2016 nei confronti di Trenord S.r.l. ai sensi del d.lgs. 70/2014 per violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 7 giugno 2016

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare l'articolo 16 ("*Pagamento in misura ridotta*");
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, approvato con delibera n. 52/2014 del 4 luglio 2014, e in particolare l'articolo 5, comma 2;
- VISTA** la delibera n. 27/2016 dell' 8 marzo 2016, notificata con nota prot. 1854/2016 del 16 marzo 2016, con la quale si avviava un procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014 in relazione ai fatti esposti nel reclamo presentato dal sig. Franco Rabbi, pervenuto in data 15 gennaio 2016 (prot. ART 217/2016), per l'eventuale adozione nei confronti di Trenord S.r.l. di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'art. 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTO** l'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014 che prevede, per inosservanza degli obblighi previsti dal citato articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007, "*una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro*";
- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 27/2016, come esplicitato al punto 6 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981, il pagamento in misura ridotta - per

l'ammontare di euro 333,33 - della sanzione prevista dall'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014;

VISTA la comunicazione di Trenord S.r.l. del 12 maggio 2016, in merito all'avvenuto pagamento, in data 12 maggio 2016, della predetta sanzione in misura ridotta, per l'importo di euro 333,33;

VERIFICATO che il predetto pagamento risulta avvenuto nella data indicata da Trenord S.r.l.;

CONSIDERATO che il pagamento della sanzione in misura ridotta comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 27/2016;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 27/2016 dell' 8 marzo 2016 nei confronti di Trenord S.r.l. con riferimento alla violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007, in relazione agli aspetti di fatto e di diritto descritti in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 333,33.

Torino, 7 giugno 2016

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi